



Roma, 4.04.2019

Ufficio: DOR/DMS  
Protocollo: 201900003358/AG  
Oggetto: Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Circolare n. 11463

SS  
8.8  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

<b><i>Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri</i></b>
---

Si fa seguito alle circolari federali 11223 del 20.11.2018 e n. 11283 del 21.12.2018, in materia fiscale e finanziaria, per informare in ordine a quanto di seguito specificato.

Anzitutto, si rammenta che, a partire dal 1° luglio 2019, i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro sono obbligati a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri e, successivamente, dal 1° gennaio 2020, spetterà a tutti i commercianti al minuto.

Si segnala, inoltre, che l'invio dei suddetti dati dovrà avvenire mediante il registratore di cassa telematico. In alternativa, per le farmacie, attraverso il flusso dei dati già inviato al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per le detrazioni 730, che, in tal caso, andrà effettuato giornalmente e non più mensilmente. Tuttavia, tenuto conto che l'invio concerne tutti i corrispettivi incassati e non solo quelli relativi alle spese sanitarie detraibili, si osserva, che andranno verificate in concreto le modalità di funzionamento del citato Sistema TS nel trasmettere le due diverse tipologie di spesa.

L'articolo 2, comma 6-quinquies del D.Lgs. 127/2015, per agevolare, negli anni 2019 e 2020, l'acquisto o l'adattamento degli strumenti (c.d. misuratori fiscali) necessari per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, ha disposto la concessione di un contributo sotto forma di credito d'imposta di pari importo.

L'Agenzia delle entrate, con nota recante prot. n. 49842/2019 del 28 febbraio 2019, ha definito le modalità attuative per accedere alla suddetta agevolazione (all.1).

In particolare, il provvedimento ha stabilito che il contributo, concesso all'esercente sotto forma di credito d'imposta *“in relazione alle spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione”*.

Inoltre la nota precisa che *“Il credito di cui al punto 1.1, pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento, è utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo”*.

Infine, il documento precisa che ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Con successiva risoluzione 33/E del 1 marzo 2019 (all.2), l'Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “6899” denominato *“Credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”* da indicare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta e le istruzioni per la compilazione dello stesso.

Sarà cura della Federazione fornire ogni ulteriore aggiornamento sulle modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi nell'eventualità che vengano diramati chiarimenti tecnici da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Andrea Mandelli)